

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 1771

Malosco, 30/06/2017

ORDINANZA N. 45/2017

OGGETTO: Istituzione divieto di transito temporaneo per l'esecuzione dei lavori di "di Manutenzione straordinaria di un tratto di tubazione della rete di fognatura bianca in via Montanina nel comune di Malosco".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02/2017-MAL, di data 03.05.2017, con la quale si affidava alla ditta Zabo s.a.s., con sede in Cavareno, via Roma n. 16, l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di un tratto di tubazione della rete di fognatura bianca in via Montanina nel comune di Malosco";

Vista la richiesta della ditta ZABO s.a.s., ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, agli atti sub. prot. n. 1770, di data 30 giugno 2017, la quale chiede, dal giorno 03 luglio 2017, al giorno 07 luglio 2017, l'istituzione di un divieto di transito temporaneo di via Montanina per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico pedonale e veicolare il tratto di via interessata ai lavori ed in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

A partire dal giorno LUNEDI' 03 LUGLIO 2017, fino al VENERDI' 07 LUGLIO 2017, nella fascia oraria compresa tra le ore 0.00, e le ore 24.00, l'istituzione, del divieto provvisorio di transito veicolare e pedonale del tratto di via MONTANINA interessato dai lavori.

DEMANDA

alla ditta esecutrice dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- ditta ZABO s.a.s.;
- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio.
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118;
- Vigili del Fuoco Volontari di Malosco;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da attuazione del C.d.S.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro

